

GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DOPING

Trib. Roma Sez. VIII, 25/11/2013

Doping – bene giuridico tutelato

Il bene giuridico protetto in materia di assunzione di sostanze dopanti (art. 9, 1° comma, L. n. 376/2000) è dato dalla salute collettiva, "filtrata" dalla salvaguardia del corretto svolgimento delle competizioni sportive. Il legislatore ha posto una doppia condizione per la sanzionabilità della condotta: l'idoneità a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo e il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Cass. pen. Sez. III, 27/03/2014, n. 36700

DOPING - Valore ricognitivo della classificazione

La classificazione delle sostanze ex D.M. 15 ottobre 2002 recante, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 376 del 2000, la ripartizione in classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato **doping**, ha significato meramente ricognitivo e non anche costitutivo, con la conseguenza che è sufficiente l'inserimento di un farmaco, o di un suo composto, all'interno delle classi suddette per affermare la natura illecita, da punto di vista penale, della sostanza commercializzata o detenuta a tal fine qualificata come dopante. (Fattispecie avente ad oggetto una ipotesi, ritenuta conforme a legge, in cui la Corte di Appello ha desunto la natura dopante della sostanza da una serie di elementi di tipo oggettivo, indipendentemente dall'acquisizione delle tabelle suddette, tenuto conto del suo inserimento nel D.M. 19.03.2009 e degli accertamenti svolti in concreto dalle forze dell'ordine).

Cass. pen. Sez. III Ordinanza, 18/04/2013, n. 32963 (rv. 257263)

SPORT - Tutela sanitaria delle attività sportive - "doping" - Delitto di commercio clandestino di sostanze cosiddette "anabolizzanti" - Applicabilità anche alle attività sportive amatoriali - Sussistenza

Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti) - previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "**doping**" - non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico. (Dichiara inammissibile, Trib. Messina, 24/12/2012)

Trib. Torino, 06/07/2012

Doping – Fattispecie penalmente rilevante – dolo specifico

L'assunzione illecita di sostanze dopanti, prevista dall'art. 9, legge n. 376/2000, assume rilevanza penale solo se sorretta dal fine specifico di alterare le prestazioni agonistiche o di modificare i risultati dei controlli anti-**doping** (dolo specifico), e in assenza di esigenze terapeutiche. Ne deriva che l'assunzione - da parte dell'atleta - di farmaci dopanti per curare una patologia in atto, non è punibile per difetto di dolo, anche nel caso in cui il medesimo abbia agito con la consapevolezza degli effetti dopanti delle sostanze, accettando il rischio di alterare eventualmente le proprie prestazioni sportive.

Cass. pen. Sez. II, 08-03-2011, n. 12750 (rv. 250048)

*SPORT - Tutela sanitaria delle attività sportive - **Doping** - Legittimazione del c.o.n.i. a costituirsi parte civile - Sussistenza - Ragioni*

In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è legittimato a costituirsi parte civile nei processi per ricettazione di farmaci dopanti, in quanto organo istituzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive. (Annulla con rinvio, App. Venezia, 12/02/2010)

Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 12/07/2007, n. 27279

Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitti di cui all'art. 9 l. n. 376/2000 - Assunzione di sostanze dopanti - Momento consumativo - Individuazione.

Il reato di assunzione di sostanze dopanti (nella specie, nandrolone) non si consuma nel momento dell'assunzione della sostanza vietata poiché, attesa la sua natura di reato di pura condotta e di pericolo presunto, il pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche permane fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza assolutoria per difetto di giurisdizione del primo giudice in base alla motivazione che l'assunzione della sostanza dopante fosse avvenuta in paese straniero).